



# P E R

D. Michele Margotta

C O N T R O

L'Abate D. Michele Maria Mirelli

e Notar Michele Zampaglione

*Nella Regia Camera della Sommaria*



THE  
MUSEUM OF  
THE  
CITY OF  
NEW YORK  
AND  
THE  
MUSEUM OF  
THE  
CITY OF  
BOSTON  
TOGETHER  
WITH  
THE  
MUSEUM OF  
THE  
CITY OF  
PHILADELPHIA  
AND  
THE  
MUSEUM OF  
THE  
CITY OF  
SAN FRANCISCO



I quistiona ancora sulla validità dell' affitto de' beni appartenenti alla Badia di S. Maria in Ellice. Due uniformi decisioni fatte dalla Regia Camera con massima accuratezza non han basta-

to a far desistere dall'ardita impresa Notar Michele Zampaglione, ch'è l'ostinato attore sotto il nome dell' Abate D. Michele Mirelli. Lusingandosi egli, che un' ammasso di pruove inconcludenti potesse abbagliare gli occhi del Magistrato, ha messo tutto in opera per dare alla causa un' aspetto diverso, e così distruggere un solenne contratto, e soddisfare il suo voto di continuare in un affitto, di cui ha assaporato per più anni l' utile.

Furono nello stato esecutivo attaccati due istro-

A 2

men-

menti per vizj intrinseci, che fú immaginato di forgere dalle *viscere* de' contratti medesimi . Sperimentata vana questa impresa, si è creduto opportuno senza rinunziare a' primieri affunti di battere nel giudizio plenario una strada diversa , qual' è quella di fingere, che il locatore fu indotto da soggezione e timore ad accedere al contratto fatto dal padre , tuttocchè non vi concorresse la sua libera volontà . Su questa posizione si sono affastellate tali e tante pruove , quante valgono a dimostrare , che Notar Zampaglione è felicissimo in realizzar chimere , specialmente dove abbia seco in ajuto l' Abate Mirelli, ed il Principe di Teora . Ma son tali le pruove , che sia da temere in questo giudizio plenario , che la Regia Camera riceda da ciò che ha giudicato nell' esecutivo? Veggiamo.

F A T T I .

**G**Ode l' Illustre Principe di Teora del padronato feudale sulla Badìa di S. Maria in Elice con due Grancè a quella annessa . Li beni di questa Badìa, fin da che erane investito Monsignor D. Gio. Battista Mirelli, furon locati a Notar Michele Zampaglione per un sessennio , tempo solito per tale affitto, per l'estaglio di annui ducati 2700. . Venuto quegli a morte nel corso della locazione , il Principe di Teora , ch' è il *patrono*, conferì la  
Ba-

Badia al figliuol suo D: Michele Maria Mirelli ;  
chi n'ebbe il possesso nell'anno 1790.

Or come piacque al Signor Principe di stradare questo suo figliuolo per la strada della Prelatura, così lo spedì in Roma , dove gli dié convenevol situazione.

Le spese fatte a tale uopo , e quelle erogate per un litigio mosso sulla Badia istessa, determinarono il Principe ad anticipare l'affitto di que' beni , tuttocchè non cominciasse , se non di là a quattro anni. Questi bisogni dunque gli fecero cercar persona , che attendesse ad un affitto da principiare nel dì primo Settembre di questo anno , ed anticipasse la somma di ducati 1500. da escomputarsi nel corso del sessennio ad una discreta ragione ,

Gli si offerì l'opportunità di conchiuderlo con D. Michele Margotta natural di Calirri, e suo Agente. Con costui stipulò a primo Marzo del 1790. istromento di locazione per un sessennio da cominciare nel dì primo Settembre 1794. e finire al 1800.. Non ostante però l'anticipazione , il discreto interesse convenuto pagarsi fino al tempo dell'ingresso nell'affitto , e la restituzione dopo l'ingresso a ragione di ducati 250. l'anno , seppe il Principe trattar sì bene gl'interessi del figlio , ch' eran pur suoi , che riuscì in aumentare l'estaglio in annui ducati 200.

oltre quello , che attualmente paga Zampaglione .

Credendo Margotta . di meglio cautelarsi , non fu solo contento , che fosse il Principe intervenuto da *patrono* della Badia , da legittimo amministratore de' beni del figlio , da procurator speciale dello stesso , ma volle ancora , che dovesse il contratto autorizzarsi col Regio Assenso , previo il decreto di espedienza , ed infino a tanto convenne , che dovesse differirsi il pagamento de' ducati 1500. (1).

Stipulata appena la locazione , il Principe di Teora non tardò un momento ad adire la G. C. della Vicaria , e chiese la interposizione dell' *expedit* . La G. C. commise ad un degno Avvocato di far da Curatore dell' Abate Mirelli minore . Esibitesi le carte opportune , il Curatore facendo il parallelo fra il precedente affitto , ch'è ora spirante , ed il nuovo , additò i vantaggi del secondo . Propose ancora talune moderazioni , e nuovi patti , che tendeano a migliorare la condizione del locatore , e cautelò con molta prudenza il pagamento de' ducati 1500. promessi con anticipazione . Istrutto così il processo , la G. C. venne ad approvarè il contratto col seguente decreto : *Instrumentum celebratum die*  
 I. cur-

(1) Fol. 19. ad 44.

1. currentis mensis & anni inter Illustrē Principem Theoræ D. Franciscum Mariam Mirelli nomine ut in actis, & D. Michaelem Margotta manu Notarii Francisci Mastrojanni a Neap. exequatur, cum pactis tamen, & conditionibus contentis in citata instantia magnifici Curatoris, de quibus fiat notamentum in margine dicti instrumenti (1). Si adempì a quanto prescriveva il decreto, ed ottenutosi in seguito il Regio Assenso (2) furon pagati li ducati 1500. al padre, e figlio Mirelli.

Sino al 1792. non avvenne novità, come seguì in quest' anno, in cui a 17. Novembre l'Abate Mirelli compì il corso di sua minor età. Or mentre' esso tratteneasi in Calitri in compagnia del padre, fu progettato a D. Michele Margotta di volergli prorogare l'affitto collo stesso estaglio per un altro sessennio, purchè anticipasse altri ducati duemila, che bisognavan all'Abate per far ritorno in Roma, ed ivi battere l'intrapresa carriera della Prelatura. Margotta non era nelle circostanze di opporsi a' voleri del Principe. La soggezione di Agente, e la qualità di uom del Feudo eran di ostacolo a fare menoma resistenza. Si arrese dunque a' voleri del Principe, ed andò in cerca di chi gli mutuasse li du-

A 4

ca-

---

(1) Fol. 32.

(2) Fol. 79 ad 81.

cati 2000., come ottenne, con caricarsi del gravoso interessé dell' 8. per 100.

Stabilito il nuovo contratto, e la ratifica del precedente affitto coll' intervento dell' Abate Mirelli di già maggiore, si venne nel dì 20. Novembre di quell'anno 1792. a sollemnizzare l'istromento, in cui dopo asserita la prima locazione fu soggiunto: „ essendo presentemente il nominato Signor Abate D. Michele pervenuto all' etá maggiore, ha creduto con molta serietà, ed attenzione esaminare il di sopra citato istromento di affitto, ed avendolo rattrovato molto per se utile, e vantaggioso, col presente istromento ha deliberato di quello ratificare, emologare, ed accettare in tutte le sue parti, con doverfi benvero osservare, ed aver per ripetiti tutti li patti, e condizioni in quello espressati, colle modificazioni e foggiate fatte dal magnifico Avvocato D. Francesco Maria Castenacci Curatore a detto atto.

„ Quale ratifica, ed accettazione egualmente ripete, „ e fa l'Eccellentissimo Principe di Teora D. Francesco Maria Mirelli, tanto come padre del precitato Abate D. Michele Mirelli, quanto nel di lui proprio, e particolar nome, nommeno per la manutenzione a favore del detto Signor Margotta anche in caso di morte, *quod absit*, „ del riferito Abate D. Michele, e per l'interessati, ragioni, jussi, ed azioni, che come patro:

„ trono di detta Badia, e per se, di lui eredi,  
 „ e successori, quanto per l'obbligo particolar-  
 „ mente eziandio fatto a favore dello stesso Mar-  
 „ gotta per la indennità, e cautela della suddet-  
 „ ta somma di ducati 1500. anticipati. A qual  
 „ effetto li suddetti Signor Principe di Teora,  
 „ ed Abate D. Michele Mirelli padre, e figlio  
 „ con animo deliberato ratificano, ed emologa-  
 „ no tutto il tenore del precitato istromento *de*  
 „ *verbo ad verbum*, e che per maggior chiarezza  
 „ quì sotto si trascrive (1).

Riguardo poi al nuovo affitto si dice così: “Gli an-  
 „ zidetti Signor Principe di Teora, ed Abate  
 „ D. Michele hanno conosciuto dippiù tanto van-  
 „ raggioso, ed utile il precitato affitto fatto per  
 „ il detto ~~sessennio~~, che hanno deliberato di do-  
 „ ver quello rinnovare, e prorogare per un altro  
 „ sessennio principiando dal primo ~~settembre~~  
 „ 1800., e terminando a tutto Agosto 1806.;  
 „ e cogli stessi patti, leggi, e condizioni pre-  
 „ scritti, ed apposti non solamente nel corpo  
 „ del precitato istromento del 1790., ma ezian-  
 „ dio colle stesse modificazioni, postille, ed ag-  
 „ giunzioni fatte dal riferito magnifico Curato-  
 „ re (2).

A 5

Si

---

(1) Fol. 19. C. 20 atti correnti.

(2) Fol. 41.

Si vien poi a parlare de' ducati 2000. anticipati, li quali furon pagati egualmente al padre, che al figlio (1), e se ne stabilisce la ritenzione nel secondo sessennio a ducati 333. 33. all' anno; Finalmente per render valida l' ipoteca feudale promessa dal Principe per i ducati 3500., e per far durare l'affitto oltre la vita del *patrono*, e dell'Abate si conviene così ". Con rendere effo  
 „ Signor Principe salve e sicure le dette somme  
 „ sopra tutti e qualsivogliano suoi beni burgen-  
 „ fatici e feudali ovunque siti e posti, e colla  
 „ speciale ipoteca sopra le industrie degli anima-  
 „ li di qualunque specie, ed anco la masseria  
 „ delle Giumente, e tutti li frutti di Castiglione,  
 „ e Bagliva di Calitri; e PER MAGGIOR CAU-  
 „ TELA possa il detto Margotta ottenere anche il  
 „ Regio Assenso, oltre quello, che si ritrova  
 „ interposto per il detto precitato istromento del  
 „ primo Marzo 1790., ed il detto assenso si-  
 „ milmente ottenersi, perchè la detta Badia è  
 „ di padronato feudale (2).

Quest' assenso però, tuttoche fosse stato in balia del Margotta di ottenerlo, per esserglisi consegnata special Procura a tale uopo, ei non lo procuró per allora, persuaso di poterlo spedire

fem.

---

(1) Fol. 62.

(2) Fol. 43.

sempre che gli piacesse. Con tali, e tante cautele credeva D. Michele Margotta di non aver più che temere, e sù questa ferma credenza si prescelse un focio nell'affitto, ed insieme col focio procedè a varj subaffitti! Ma quanto son fallaci li giudizi degli uomini? Di là a non molto si accorse Margotta, che cercavasi di annullare con de' pretesti due contratti celebrati con tutta la buona fede, e venne in chiaro di quelch'erasi architettato a suo danno.

Era il Margotta comparso nella Regia Dogana di Foggia, ove co' due istrumenti alla mano avea chiesto d'intimarli lo sfratto all'attual conduttore Zampaglione, che finiva l'affitto a 30. dell'andante Agosto. Ottenuto il decreto, ed intimatolo al Zampaglione (1), si passò al secondo, giacché contro al primo nient'erasi opposto. Tacque per la seconda volta ancora Zampaglione, ma in sua vece parlò in Regia Camera l'Abate Mirelli, e scoppiò alla fine quella mina, ch'erasi da più tempo preparata.

Dedusse dunque Zampaglione sotto il nome dell'Abate Mirelli, che avea il Principe di Teora fatto un tenue e lesivo affitto nel corso della minor età del figlio, ch'era questo nullo, come fatto da persona illegittima, e non

---

(1) Fol. 1. atti della Regia Dogana.

autorizzato con decreto di *impedit* nelle forme dovute. Attaccò pure di nullità il secondo affitto, sì per aver di fresco l' Abate toccata la età maggiore, sì perchè erasi protrato per un tempo vietato dalle leggi; quindi conchiuse volerli giovare di tutt' i rimedj, che le leggi apprestano a' minori ingannati, e lesi, perchè si rescindessero li divisati contratti (1).

Inibita la Regia Dogana, venne D. Michele Margotta a sostenere nel Supremo Tribunale della Regia Camera li suoi dritti, che voleansi ledere, e distruggere senza menomo appoggio. La sua meraviglia fu, che mentre leggeva nell' bello dell' Abate la domanda di dichiararsi nulli, dolosi, e lesivi li primi contratti, *affinchè possa servirsi del suo dritto per l'affitto sudetto*, vide, che nel dì medesimo senz' attendere decisione di Magistrato li avea l' Abate da se solo annullati, con aver stipulato ~~il momento~~ di nuovo affitto per lo stesso tempo convenuto col Margotta col medesimo Notar Zampaglione, ch'è l'attual conduttore. Lo scovrimento di questo intrigo gli palesò, che il suo vero contraddittore non era già l' Abate Mirelli, ma Notar Zampaglione, che usurpava il nome di colui per dare alla causa un' aspetto migliore.

Margotta produsse immantinenti questa nuova scrittura.

---

(1) Fol. 2. ad 5. atti della Regia Camera.

tura , d' onde appariva la locazione fatta a Zampaglione per due sessennii , uno di fermo , l' altro di rispetto ; coll' apparente estaglio di annui ducati 3400. . E prevedendosi la lite , che avrebbe mossa D. Michele Margotta , si convenne , che avesse dovuto assumerne il peso Notar Zampaglione , a cui l' Abate Mirelli consegnò suo mandato di procura , per portarla innanzi col suo nome . Si figurò eziandio il caso della vittoria , e Zampaglione si obbligò di soddisfare al Margotta non meno li ducati 3500. sborsati d' anticipazion di estaglio , che altri ducati 2500. doverigli per altra causa dal Principe di Teora . In tal modo quest' ossequioso figlio ha a cuore di soddisfare i debiti paterni . Ed ecco come , senza far comparire l' intervento del Principe , si esclude un pover uomo , che poggiando sua ragione sulla fede de' contratti , avea sborsato buona somma presa a gravoso interesse , avea contrattato con de' focj , e subaffittatori , ed avea in fine fatto tutt' i preparativi bisognevoli in un vasto affitto .

Ad un' azione fissatta rispose D. Michele Margotta con quella moderazione , che conviene a chi ha per se la giusta causa , rilevando la validità de' suoi contratti , e l' inesistenza de' vizj esagerati del suo Avversario . Il Tribunale , discusso l' affare con tutta la serietà , conobbe la debolezza delle opposte eccezioni , non vevoli ad im-

pedire l'efecuzione de' contratti , ed interpolò questo giusto decreto: *Exequantur instrumenta de annis 1790. & 1792., & super deductis, & pratensis per Illustram Abbatem D. Michaellem Mirvelli in biduo audiantur partes* (1).

Scontento Notar Zampaglione di questa regular provvidenza, volle fare un secondo sperimento , abusando del rimedio delle nullità. In esse ripetendo quel che prima avea sostenuto contro la validità de' due contratti , pretese , che senz' altra cognizione si togliessero di mezzo, perchè restasse fermo il suo affitto.

D. Michele Margotta per allontanare ogni ombra di dubbio , che potesse forgere da un luogo del secondo istrumento, dov' è convenuto, che i due sessennii s' intendessero per un solo dodicennio, d' onde l'Avversario prende ragione da sostenere, che i beni dovean esser così allodiali, stimò dichiarare, che anche quando gli competesse alcuna dritta di allodialità , a questo rinunziava, ed era contento, che s' intendesse l' affitto per due divisi sessennii (2). Riefaminato l' affare , fù conosciuta per la seconda volta la futilità de' contrarj affanti; onde fù confermato il primo decreto colla foggia di doverli efeguire giusta l'anzidetta di-

---

(1) Fol. 72.

(2) Fol.

dichiarazione (1).

Sin quì ho espoſto la ferie de' fatti, che han preceduto li due decreti della Regia Camera. Notar Zampaglione però neppur ſi è arreſo; ha egli voluto compilare il termine, e Margotta ſenza imbarazarſi in inutili pruove teſtimoniali, ha cercato ſolo di concludentemente ripulſare li teſtimonj del ſuo Avverſario. Il metodo intanto, cui terrò dietro in far la diſeſa del mio Cliente, è quello ſteſſo mi addita il contraddittore. Egli immagina di vedere nelle locazioni fatte a Margotta vizj intrinſeci naſcenti dalla qualità della perſona, e dalla natura della coſa locata, e vizj eſtrinſeci, che fa forgere dal difetto di conſenſo libero dell'Abate Mirelli. Io dimoſtrerò vani, ed ideali li primi, inveriſimili li ſecondi, anche ſe ſi foſſe addotta quella pruova, che manca. Conchiuderò in fine, che cotanto è manifeſta la temerità del Zampaglione, che non può a ſtretto rigor di legge venir liberato dalla giuſta pena della emenda delle ſpeſe della lite.

### *Confutazione degli argomenti di nullità del primo, e del ſecondo affitto.*

**L**A prima nullità ſi deſume dall'alterazione dell'antico ſiſtema di unione dell'affitto del

A 8

Fen-

---

(1) Fol.

Feudo di Castiglione proprio del Signor Principe a questo della Badia di S. Maria in Elice. La ragion dell' unione si trae dal maggior utile e comodo de' proprietarj, de' conduttori, de' cittadini di Calitri, e de' fidatarj, giacchè in un di essi vi è l'erba *invernile*, nell' altro *la stagionica*; ed oltre a ciò confinando frà loro entramb' i feudi, se si alterasse il sistema di darli in fitto ad un solo, ne seguirebbono continue rille, e disturbi a cagione del facile passaggio degli animali da una Difesa all'altra; quali inconvenienti si evitano, dove sia uno il conduttore. Da ciò si vuol dedurre, che trovandosi a Notar Zampaglione affittato dal Principe il Feudo di Castiglione, deve allo stesso di necessità addirsi l' affitto della Badia.

E' questo il primo favore, che rende Notar Zampaglione all' Abate Mirelli; poichè reggendo questa posizione, l' Abate di S. Maria in Elice non potrebbe giammai migliorar sua condizione, nella necessità di dover seguire la persona del conduttore di Castiglione, e sempre che costui abbia conchiuso l'affitto col Signor Principe, darà la legge, che più gli piace all' Abate, per l'estaglio de' beni della Badia.

Ma farà cotanto efficace l'esempio di alcuni affitti uniti per destinazione de' possessori, che possa forgerne un dritto all'uno de' due affittatori di tirare a se l'altro Feudo, anco contro voglia del padro,

drone? La qualità della cosa ributta questa servitù. Castiglione è un feudo, e tal' è ancora S. Maria in Elice; sono però due feudi distinti, per ciascun de' quali si paga alla Regia Corte adoo separata. Or mi si dica in grazia, può indursi servitù su di cosa feudale? Può il fatto de' possessori, ancorchè avesse l'appoggio del tempo lunghissimo, alterare la libertà, e la natura della cosa? Risponda per me il dotto contraddittore. Del resto non è il fatto così sicuro, come si pone. Vi sono esempj di locazioni divise, ed uno principalmente del 1749. (1).

Branerei per altro, che avesse luogo l'unità di tali affitti, per potermene giovare a pró del mio cliente: Imperocchè dovendo essere reciproca l'unione de' due feudi, competerebbe egual diritto al conduttore di Castiglione di trarre a se il feudo di S. Maria in Elice, che a questo di avere il primo, e l'unico fatto, che deciderebbe della prelazione, farebbe l'epoca di ciascuno affitto. Or D. Michele Margotta fù il primo, che conchiuse la locazione del feudo di S. Maria in Elice; dunque ad esso dovrebbe unire l'altro di Castiglione affittato posteriormente a Notar Zampaglione (2). E' contento il mio Cliente di aggregare al suo affitto quest'altro ancora, escluso Zampaglione, che non può ritenerlo con

A 9

un

(1) *Fol.*(2) *Fol.*

un contratto posteriore. Non è ragionevole, che valga per altrui quel dritto, che si vuol stabilire per se stesso?

Si fa sorgere la seconda nullità dalla durata dell'affitto. Di questa però viene a ragionar l'avversario, dopo che ha esaurita la materia de' solenni non osservati nel primo contratto, e nel secondo; onde io pedissequo del suo metodo farò a luogo opportuno parola di quell'affunto, che non meriterebbe per altro ulterior' esame dopo la dichiarazione del Margotta autorizzata col decreto della Camera.

Si van dunque notando i solenni mancanti, perchè si dimostri illegittimo, ed invalido il primo affitto. Il Principe di Teora, si dice, non avea facoltà di locare i beni di una Badia posseduta dal figlio, al di cui padronato passivo è chiamato per provvidenza de' suoi maggiori; quindi tutt' i caratteri, co' quali egli intervenne nel contratto sono inefficaci a dargli alcun vigore. Non è operativo quello di *patrono*, perchè dopo di avere il *patrono* nominato, non ha più dritto sull'amministrazione, che si appartiene al Beneficiario. Non vale quello di *legittimo amministratore*, poichè sebbene il padre fosse dalla legge abilitato ad amministrare i beni del figlio, non può però deteriorarne la condizione, ò convertirli in proprio profitto; non finalmente quello di *procuratore del figlio*, poichè il minore non ha  
fa-

facoltà di far mandati *ad negotia*; seguentemente essendo inefficaci li tre caratteri assunti dal Principe, il contratto fu celebrato con persona illegittima.

In compruova poi del danno dell'Abate si nota, che il Principe di Teora convenne ad util suo l'anticipazione di ducati 1500, senzachè al figlio gliene fosse venuto alcun prò. E perchè dalle leggi non è tollerato, che il padre in amministrando li beni del figlio faccia autore del proprio vantaggio, si conchiude, che lungi di trovarsi ragione da sostenere il primo contratto, concorrono tutt'i motivi ad altamente ripruovarlo per lo profitto fatto dal padre con aperto disvantaggio del figlio.

Brevi risposte, ma all'uopo. Primieramente, se tali nullità avessero potuto aver luogo, non avrebbe certamente la Regia Camera autorizzato il primo affitto, poiche non faceva d'uopo della formalità del termine, perchè militasse una eccezione nascente dalle viscere del contratto istesso. Chi dice, e dimostra a colpo d'occhio essersi locata la cosa che non appartiene al locatore, ottiene sulle prime l'annullazione del contratto, che non è obbligatorio per il vero padrone. Ma la Regia Camera considerò, che la qualità di *legittimo amministratore* de' beni del figlio rendeva valido il contratto; che lungi di esservi menoma pruova di danno o pregiudizio per lo figlio, eravi l'evidente utile dell'

aumento dell'estaglio in ducati 200. più dell'attuale; che non erasi il padre fatto *auctor in rem suam* con averfi ricevuto ducati 1500 in conto dell'estaglio, poiche le cause dell'anticipazione furon vere, giuste, ed utili al figlio, atteso erasi dovuto sostenere nella Regal Camera di S. Chiara un litigio per difendere il padronato di quella Badia, e conveniva, che da' frutti della stessa si fossero pagate le spese; avea il padre situato il figlio in Roma per incamminarlo alla Prelatura, ed era giusto, che si rimborsasse di tali spese dagli effetti, che avea esso medesimo conferiti al figlio. Queste furono le due causali asferite dal Principe di Teora per l'anticipazione de' ducati 1500., de'quali si addossò il peso dell'interesse fino al tempo del cominciamento dell'affitto, convenendone la restituzione a discrete tanne, perche non molto se ne risentisse il figlio. Sarà questo il padre, che abusa del carattere di *amministratore* datogli dalla legge, che malversa gli effetti del proprio figlio? Ripruovano le leggi il fatto del padre, che tende a vantaggiar se stesso col danno de' figliuoli, verità, che inutilmente il contraddittore ha voluto comprovare con leggi, ed autorità di Dottori; mentre nel caso in cui si versa, l'util del figlio solo fu preso in mira.

Ripiglia l'Avversario, che non costa di essersi in realtà erogati li ducati 1500. ad util dell'Abate

te

te Mirelli, poichè reputa egli mendaci le cause afferite dal padre. Litigio non vi è stato giammai sulla Badia di S. M. in Elice; falso dunque di essersi erogate spese per quel ch'è stato un sogno: Per la situazione in Roma non si è provato quanto siasi speso; onde fù quell'affertiva un colore per potere il Principe di Teora profittare in danno del figlio di ducati 1500.

Mirabile franchezza! Si ha il coraggio di negarsi la lite per la Badia di S. Maria in Elice, perchè supponessasi, che siccome è riuscito agevole di non far rinvenire gli atti formati nella Regal Camera sulla vertenza, così non fosse rimasto alcun rastro di prova, che palesasse il vero. La sorte però ha fatto rinvenire un valevol documento, d'onde forge la prova della quistione agitata nella Regal Camera sulla proprietà, e spettanza della Badia; Esistono gli ordini del dissequestro diretti all'Avvocato Fiscale dell'Udienza di Salerno. (1) Or se non può dubitarsi che vi fu la lite, è sicura conseguenza, che per sostenerla vi bisognò danaro. Dunque disse il vero il Principe, non figurò un sogno.

Moltoppiù è agevole il dimostrare, che sia vera l'affertiva dell'altra causale. Può negarsi, che l'Abate Mirelli dal padre fù situato in Roma, dove dimorava in tempo del primo contratto? non al-

A II

tri-

---

(1) Fol.

trimenti potea ciò realizzarsi, se non con quell'equipaggio, che si conveniva al proprio carattere: E si dirà ancora, che abbia il padre convertito in proprio uso il danaro preso dal Margotta, dopo che è manifesto, che l'Abate Mirelli era stato fornito in Roma di quei commodi, che potean solo procurarsi col mezzo del danaro. Dunque né colori, nè pretesti son que' due motivi asseriti dal padre per causale dell'anticipazione de' ducati 1500., ma motivi solidi, veri, e sussistenti, contro de' quali vi vuol tutto il coraggio andare ora spargendo de' dubbj.

Sia ciò detto in grazia del riverito contraddittore. Al Margotta non deve incumbere la verificazione delle due causali asserite nell'istrumento. Un conduttore, col quale si conviene l'affitto a legge di dover preventivamente pagare una parte dell'estaglio, non deve spingere la sua curiosità tanto innanzi, che si agiti a peso di entrare in un minuto dettaglio delle somme realmente occorse, dopo che ha irrefragabili pruove della verità delle causali medesime. Sarà un conto da farsi fra padre, e figlio, se li ducati 1500. sian tutti erogati per gli usi esposti, o se vi rimanga avanzo. Questa verità ben conobbe il Curatore destinato dalla G. C., chi propose la cautela di dover il Principe di Teora giustificare quali, e quante fossero state tali spese per cautela del figlio,

gliò, perfuaso, che se più o meno fosse l'importo, o anche nulla, non avrebbe ciò invalidato il contratto, ma bensì attribuito al figlio il dritto di ripetere il meno, o il tutto, quando il padre non verificasse la sua assertiva.

Sin quì ho guardato il contratto come fatto dall'amministratore legítimo del figlio. Fingasi ora il Principe di Teora un estraneo riguardo all'Abate Mirelli. Anco in questa ipotesi il contratto rimarrebbe fermo, come celebrato dal Giudice, e munito della suprema Volontá del Principe. Richiese il Margotta questa maggior solennità per toglier di mezzo qualunque altercazione, di doverfi, cioè, interporre l'Assenso Regio. Coll'autorità Sovrana dispensandosi alla legge, che inabilita i minori a far contratti, sà ognuno che si dà al contratto la stessa fermezza, che hanno le convenzioni de' maggiori. L'Assenso si ottiene, (1) e con esso, se mai il contratto avesse vacillato, restò convalidato in modo da non potersi più opporre il difetto nascente dalla qualità del contraente. Né vale il dire, che posteriormente sia stato questo ridotto *ad jus, & justitiam*, poichè si è tolto così l'ostacolo di poter richiamare in esame il contratto, ma non s' intende rivoca-

to,

---

(1) Fol.

to, se non dove s'incontri una evidente offesa delle leggi, e della giustizia.

Ma il decreto della G. C. è irregolare, e contro il solito stile; poichè fu convenuto di doversi il contratto munire dell'*expedit*, questo fu chiesto nella supplica data al Re per lo canale della Regal Camera, il rescritto fu di provvedersi del decreto di *espedienza*; questo finalmente fu dimandato dal Principe di Teora nella G. C. Alle petizioni però non corrispose il decreto. Di vantaggio si conculca il consueto ordine giudiziario; non s'impartisce il termine sommario per compilarli colle deposizioni di due Dottori, che attestassero della utilità del contratto. Si destina il Curatore ad esaminare l'istromento già fatto, e la scelta per avventura cadde in persona di un Avvocato del Principe di Teora, e dello stesso Margotta. Pronunzia finalmente la G. C. il decreto non ne' termini *Expedit*, ma ~~mandando~~ la formola *enquatur instrumentum*. Sarà da attendersi un decreto non corrispondente a quel ch'erasi convenuto, e chiesto, un decreto non regolare, nè solito, un decreto finalmente venuto fuori dietro una processura nulla, ed irregolare?

Basterebbe solo di rispondere, che l'errore del Giudice non ha giammai nociuto ad alcuno de' contendenti; e sarebbe ancor sufficiente risposta il dire, che se la Regal Camera riputò questo decreto opportuno alla interposizione dell'Assenso, non può sindacarsi  
la

la condotta della G. C., ed indicargli il modo di una più regolare procedura. Per verità però non merita la G. C. la taccia, che gli si appone; Mentre comeche trattavasi di contratto già stipolato, di un contratto, che senz'altra solennità reggea da se solo, bastava prescriverne la esecuzione, perche rimanesse adempito alla *maggior cautela* ricercata da' contraenti. Chi non arzigogola sulle parole, ben vede, che l'*exequatur instrumentum* contiene la sostanza di tuttociò, che si pronunzia colla formola di *expedit*. Dunque non è cotanto erroneo il decreto della G. C., quanto l'avversario esaggera, e moltopiù perchè trattasi non già di distrazione di fondo di un minore, ma di locazione conchiusa per un tempo solito, e per un'estaglio maggiore di qualche stà attualmente percependosi.

Ma il Curatore era Avvocato del Principe, e di Margotta. Dov'è la pruova? Egli è risaputo, che del primo divenne Avvocato gran tempo dopo l'epoca di quel decreto: Del secondo non è stato giammai, checché ne dicano li testimonj del Zampaglione, de' quali a suo luogo accennerò le rare qualità. Ma posto che fosse vero quanto si appone al Curatore, farebbe perciò nullo il contratto? Mi piacerebbe di sentire la dimostrazione di questa teorìa, e frattanto prego il contraddittore a rileggere l'*istanza* del Curatore, per ricrederfi del suo zelo, e di aver cer-

ca-

cato di vantaggiare la condizione non del Margotta, ma dell' Abate Mirelli, di cui sostiene li diritti.

Hò detto, che in grazia del contraddittore mi son trattenuto a dimostrar valido il primo contratto; Or perchè egli vegga, che anche dove avessi la compiacenza di menargli buono quanto con affanno scrive contro di esso, pure il contratto per altre ragioni sussista, mi fo a riferire li fatti posteriori, che dovrebbero chiudergli la bocca.

Compiuto ch'ebbe l' Abate Mirelli il corso della età minore, fu stabilito il nuovo affitto, e con questa opportunità la ratifica del primo. Neppur questo sarà per valere, tuttocchè fatto da uom di sua ragione? Nò, racchiude esso una insanabile nullità, ed una condizione non ancora adempita. Ivi è scritto, che il primo affitto, ed il secondo intendersi dovessero per un solo. Un affitto dodicennale produrrebbe a prò del conduttore il dritto di allodialità, onde rimarrebbero perduti per sempre quei beni, che forman la dote di una speciosa Badia di padronato feudale. Ad evitar questo sconcio deve togliersi di mezzo il contratto, che non era in bala dell' Abate di potere in siffatto modo stipolare contro le prescrizioni delle leggi della Chiesa, delle civili, e delle feudali. Condizionato è inoltre il contratto, perchè fu riservata la interposizione del Regio Assenso, che solo potea renderlo fermo, e vale-

vo-

vole. Or non essendosi questo spedito , é tuttavia in sospeso la condizione , e seguentemente si dà luogo al pentimento. Tal'è la cantilena , che si ripete , dopoche fù altra volta con disgusto intesa dalla Regia Camera.

Si rispose allora , che conveniva distinguere le parti del nuovo contratto , che due ne contiene , la ratifica cioè del primo affitto , la proroga ad un secondo sessennia . Non feriscono la prima le due eccezioni escogitate contro la seconda , anzi vengono a cessare tutt'i dubbj suscitati per atterrare il primo affitto ; di fatti ancorchè questo fosse stato nullo , ed inefficace l'autorità giudiziaria , il contratto rimase sanato col fatto proprio del possessore della Badia divenuto maggiore . Né vale il dire , ch'egli fé quest'atto , non erano elassi tre giorni appena dal dì , in cui era uscito dalla età minore , poichè la legge reputa egualmente idoneo l'uomo di anni diciotto compiti , che l'ottuagenario .

Alla prorogazione del fitto rispondevasi , che nè pregiudizio ricevea la Badia per la tenuta allodialità , nè rendeva condizionato il contratto l'Assenso riservato a maggior cautela . Poichè guardandosi la cosa nell'aspetto di feudo , qual'è S. Maria in Elice , non può il fatto del possessore valere ad indurre servitù in danno del Fisco , che n'è il padrone diretto , e sarebbe al più un contratto non produttivo di effetti legali , perchè  
sfor-

sfornito di Assenso Sovrano, che avrebbe potuto dargli l'esistenza legale; o si guardino quei beni come ecclesiastici, ed anco sarebbe stato d'uopo dell'assenso, previo il decreto d'espeditenza, per produrre gli effetti dell'allodialità, che non forgon giammai da un contratto invalido. Così di fatti fu Sovranamente dichiarato per S. Benedetto di Salerno, ed è tale lo spirito delle ultime Sovrane leggi. Dunque non era giammai da temere di allodialità.

Molto meno era da far conto della mancanza di Assenso, poichè non vollero i contraenti soggettare il contratto ad una condizione, l'inadempimento della quale lo avesse risoluto. L'Assenso si volle per maggior cautela del conduttore, e si volle per render valida l'ipoteca feudale promessa dal Principe, e per render durevole la locazione oltre la vita de' locatori. Era in arbitrio di Margotta di spedirlo semprecchè gli piacesse, Egli lo ha differito, perche contento di correr la sorte della vita del Principe, e dell' Abate. Rimarrà così risoluto il contratto?

La solidità di tali risposte bastava a render vane le due obbezioni dell' Abate Mirelli. Ma per chiudergli per sempre la bocca, D. Michele Margotta volle dichiarare quel ch' era una se-  
guela necessaria degli esposti principj. Ei disse di esser contento, che l'affitto s'intendesse per due sessennii divisi, rinunziando a cautela a  
qua-

qualunque ragione potesse mai forgere dalla espressione corsa nell' istomento di doverli intendere un solo affitto . Il Tribunale seguì questa dichiarazione , e col suo decreto dichiarò di doverli gli affitti riputar due ; decreto , che ha fatto passaggio in giudicato . Si stará ora a ferrire Notar Zampaglione , che ridice le cose stesse altra volta discusse , e giudicate ?

Tali sono l' eccezioni , colle quali si volle combattere li due istrumenti , e tuttochè ributtate nel giudizio esecutivo , si vengon ora a ridire collo stesso apparato di deboli argomenti . Memore però l' avversario della infelice riuscita degl' ingegnosi suoi sforzi , ha cercato d' ideare novelli fatti , per poter con nuove ragioni cacciar di mezzo il mio Cliente . Ha egli infatti , e voluto provare , che l' Abate Mirelli fu costretto dalla sua voglia ad un contratto , dal quale l' affitto suo era tutto alieno . Non ha però avvertito , che usciva da termini della prima azione , e che ideando coazione , e difetto di consenso , non avrebbe meritato fede , dopoche avea parlato del secondo contratto come di un contratto vero , e valido , contenente solo vizj intrinseci . Pensito dopo delle sue voci medesime ha inventato coazione , e meto riverenziale per dedurre , che giammai l' Abate Mirelli abbia acconsentito a quella tale locazione . Sarà da attendersi questa nuova sfuggita prima non deotta ?

ta? Petrei per questo solo motivo uscir d'ingrigo, poichè se si fosse dedotta con nuovo libello prima della contestazione della lite, mi farei opposto sull'appoggio della contrarietà di essa alla prima azione, e quando il Magistrato non avesse prestato orecchio alle mie voci, si farebbe il Cliente accinto alle pruove contrarie. Non è però, che io tema di venire al cimento, anzi son pronto a dimostrare l'infelicità di questo nuovo tentativo.

### *Analisi delle pruove testimoniali fatte nel termine.*

**D**ue sono gli affunti nelle novelle pruove. Si vuole in prime luogo dimostrare, che il secondo istrumento manchi de' solenni prescritti dalle leggi. In secondo luogo si vuol pruovare la coazione sofferta dall' Abate Mirelli, e che per riverenza verso del padre sia concorso suo malincuore alla stipola del contratto.

Si crede pruovato il difetto de' solenni per mezzo del Notajo stipulatore della scrittura. A me pare in contrario, che il detto di costui lungi di offendere la solennità dell'atto, raffordi la verità del contratto, ch'è il solo fatto essenziale nella causa. Riferisce dunque Notar Vincenzo Santoro della Terra di Cairano quanto

av-

avvenne per la stipola dell' istrumento nel  
 seguente modo : “ A Dicembre dell' anno  
 „ 1792. ebbi richiesta nella Terra di Cairano mia patria da Notar Michele Margotta,  
 „ perchè mi fossi trasferito in questa di Calitri per stipolare un istrumento fra lui , e l' Illustre Principe di Teora , che quì dimorava :  
 „ in effetto quì mi trasferii , ed andato al palazzo Principale trovai l' Illustre enunciato Principe col detto Notar Margotta allora suo  
 „ Agente , non men che Notar Annibale Rinaldi , e 'l figlio dello stesso Signor Principe Illustre Abate D. Michele . Fatte le cerimonie opportune, mi si disse dal cennato Margotta, non men che dal riferito Signor Principe, che far si dovea la stipola di un istrumento di affitto della Badia , che il divisato Illustre Abate fittava al detto Margotta , e per questo effetto mi si fecero trovare i fogli scritti del contratto, che io posi in bello. Dopo di che lettosì alla presenza tanto del sopraccitato Signor Principe, che dell' Illustre Abate, e del Margotta, e Rinaldi , il medesimo Signor Principe mi fe' notare per testimonj dell' istrumento il suo Razionale D. Nicola Epifanio, il suo maestro di casa D. Vincenzo Rispoli , il suo cameriere D. Pietro Manna , ed il suo fattore Magnifico Giuseppe de Majoro , e per Giudice a contratti il Magnifico  
 „ Mi-

„ Michele Coviello, senza che costoro fosser sta-  
 „ ti presenti alla stipola ; ma come ci era il  
 „ consenso delle parti contraenti , io volentieri  
 „ lo feci , anche perchè non mi conveniva re-  
 „ plicare agli ordini di esso Signor Principe ; do-  
 „ po essersi ciò eseguito me ne andai (1).

Ecco manifesto, esclama l' Avversario, di non esservi  
 stato contratto, perchè non furon servat' i solenni.  
 Richiedean le leggi, che fossero presenti li  
 testimonj, e che autorizzasse l'atto il Giudice a  
 contratti. Con essersi a ciò mancato non venne  
 a formarsi quella solenne scrittura, ch' é tanto  
 favorita delle leggi del Regno, quel *probatio  
 probata*. Ragiona egli bene l' Avversario, ovver  
 cavilla? Esaminiamlo.

Prima di tutto è da avvertire ( stando a fede di  
 quest' unico testimonio, ch' è sí dabbene, che  
 incolpa se stesso di una mancanza in uffizio ) che  
 non già D. Michele Margotta volle allontanare  
 dall' atto della stipola i testimonj, e 'l Giudice  
 cartolario; fu il Signor Principe, che ordinò di no-  
 tarli per testimonj que' suoi domestici, e non  
 permise ch' entrassero nella camera dov' ei si trat-  
 teneva. Potea Margotta uom del feudo, ed A-  
 gente del Principe volere il contrario, ed op-  
 porli agli ordini del suo padrone? Non conveni-

va.

(1) Fol.

vagli. Or può il Principe stesso, o suo figlio giovarsi d'una mancanza, quando mai siavi, a cui esso medesimo ha data causa? Se il Notajo dice, che attento il consenso de' contraenti non volle ulteriormente opporsi agli ordini del Principe, non può questa sua facilità render l'atto meno solenne, e conseguentemente nullo.

Ma farà vero quanto dice il Notajo? Per restarne convinto, sarebbe desiderata la contestazione del suo detto con quello de' testimoni istrumentarij. Or di costoro non si sente alcuno, eppure era facilissima cosa a farli deporre; nè era da temere, che quali familiari del Principe non sarebbero stati idonei, poichè eran de' testimoni *necessarij*: Il non essersi interrogati fa temere della verità di ~~quanto il Notajo dice.~~

Ciò però sia detto ad esuberanza. Piacemi, che non si neghi l'affitto, per dedurne, che sia da eseguirsi ancorchè non sia solenne l'istrumento. La locazione è senza dubbio un contratto di buona fede, alla fermezza del quale non si richiede di necessità la scrittura. Dopo che siavi interceduto il consenso delle parti, e stabilito l'estaglio, non può più alcuna resilirne. Prevedo però, che a questa certa teoria l'avversario opponga, che avendo le parti stesse convenuto di doverfi stipular la scrittura, dove questa o non siavi fatta, o abbondanti di vizj, dia luogo al pentimento. Tal fu difatti l'opinione di Paolo di Castro seguito da

da altri interpreti (1), mentre il contrario sentimento fu con egual solidità di ragioni sostenuto da Decio , (2) e seguito nel giudicare dalla Ruota Romana . La legge di fatti per che garentisca la prima opinione con disporre così: *in contractibus quos in scriptis fieri placuit . . . . non aliter vires habere sancimus , nisi instrumenta in mundum recepta , subscriptionibusque partium confirmata, & si per tabellionem conscribantur , etiam ab ipso completa , & prostrmo a partibus absoluta sint , ut nulli liceat , priusquam hac ita præcesserint , aliquod jus sibi ex eodem contractu vindicare .* (3)

Eppure non è da intendersi questa legge così generalmente , che non debba ammetterfi la giudiziosa distinzione seguita dagl' Interpreti . Li contratti si perfezionano col consenso scambievole , ed in quelli di buona fede non si dá luogo a pentimento , ancorchè non sian ridotti in scrittura . (4) Si eccettuan solo i casi , ne' quali tra le parti fosse convenuto di non valere il contratto senza scrittura , ed in questo sino che non siegua la stipola , si dá luogo a pentimento . Dove poi la scrittura si richiede

per

(1) *Ad l. pactum quod bona fide C. de pactis*

(2) *V. Fachin. Controv. Jur. Lib. 2. cap. 91.*

(3) *L. contractus C. de fid. instrum.*

(4) *L. cum instrum. C. de fid. instrum.*

per sòlo monumento di pruova , non possono i contraenti resillire , tutto che la scrittura non sia fatta (1).

Or non perchè non fu ridotto il contratto in esame in pubblica scrittura ( fingendo che non sia affatto istromento ) é da dedursi , che non vi fù contratto , per aver le parti voluto la scrittura per la sostanza di esso , poichè avrebbersi dovuto fare tal pruova , mancando la quale si presume , che ne' contratti di buona fede non altra sia stata la mente de' contraenti , che distipolare le Scrittura *ad probandum veritatem* . Tal è la comune opinione de' Dottori seguita in pratica . *In S.C. semper tempore meo fuit practica prima opinio magis ommemnis, quod ubi inter partes conventio , & contractus est absolutus , & perfectus , licet adiiciatur , quod fiant cautela , & instrumenta , non censeatur partes voluisse contrahere in scriptis , sed desiderare scripturam ad faciliorem probationem , & ideo non esse locum penitentia ; & ita majores nostri judicavere in causa illorum de Ponte cum Marco Antonio Piccolo , de qua meminisse Ursillus in addit : ad Affict. &c. & passim secundum banc opinionem semper judicatum est , quia cum scriptura non sit necessaria , sed nudus consensus pro perficiendo contractu , eo ipso quod partes fuerunt concordés , & habuerunt*

---

(1) Capyc. Latr. consult. II. n. 2.

*runt conventionem pro absoluta, contractus est perfectus, & non possunt a placitis discedere, nisi in specie sit dictum, quod nisi fiat scriptura, non valeat quod tractatum est; & dicebam hunc esse verum sensum textus d. legis contractus &c. (1).*

Corrisponde alla pratica ricevuta il sentimento de' Dottori. Valga per tutti l'autorità di Andrea Fachineo.

*Si de scriptura, seu instrumento conficiendo, nihil ab initio inter contrabentes dictum est, sed simpliciter contractus est absolutus, & perfectus, promissionibus ac stipulationibus hinc inde subsequitis, licet postea dictum sit de instrumento conficiendo, nequaquam pertinere interpretor ad ipsius contractus perfectionem, sed potius ad probationem en L. 5. C. de transact., en L. cum res C. de probat., & en similibus locis, quibus declaratur instrumenta pertinere ad probationem, non ad substantiam rei gestæ (2).*

Se dunque non costa di aver convenuto da principio l'Abate, e Margotta, che avesse dovuto ridursi il contratto in pubblica scrittura, senza della quale avessero essi inteso di non valere, è tutta jattura di tempo l'andar esaminando, se siasi adempito alle solennità legali, o il difetto di qualcuna renda nullo il contratto. Col recipro-

---

(1) Gizzarell. decis 72. n. 8.

(2) Controv. lib. II. Cap. 91.

proco consenso restarono i contraenti ligati in modo da non più poter rescindere: La Scrittura fu l'ultimo pensiero di costoro per avere una prova sicura del contratto . Or con affermarsi di esservi stato il contratto prima che si venisse alla solennizzazione della scrittura , si confessa quanto bisogna all' uopo , e quel pretesto a cui si ricorre per annullarla, non può produrre l'effetto bramato.

Dal difetto de' solenni passa l' Abate Mirelli a descrivere il modo, com'ei fu indotto a consentire al contratto . La sua posizione è la seguente . Trovandosi in Calitri insieme col padre , presenti che col disborso di ducati 2000. di anticipazione voleasi prolungare al Margotta l' affitto per un altro sessennio . A tal notizia si diede nelle maggiori disperazioni , e s' infermò per la bile , vedendo la sua rovina , e ch'era privo di tutt' i mezzi per scansare questo danno . Se ne dolse con due Preti suoi confidenti D. Michele Cioglia , e D. Francesco Cicoria , e si richiese ad interporli col padre affin di distoglierlo da tal contratto . Riusarono i Preti per soggezione , ond'egli l'Abate fu nel dì 20. Novembre del 1792. chiamato nell' appartamento del Principe , da cui gli s'impone di sottoscrivere l'istrumento dell'affitto . Vi condiscese egli *per una somma soggezione* ; ma ritornato nella sua stanza con soli cinquanta ducati, che gli si eran dati, li buttò a ter-

ra

ra per rabbia, e si spiegó, che avrebbe fatto a tempo proprio valere le sue ragioni (1).

Tal'è la patetica discrizione, che si fa dall'autór degli articoli per trarne non b6 quali conseguenze a suo prò. Avrebbe dovuto però riflettere, che dove vero fosse il racconto dal bel Romanzo, neppur farebbe il contratto invalidato. Val nulla difatti la protesta, o il risentimento che faccia taluno precedere, o suffeguire al contratto, mentre nel momento in cui questo si celebra, egli si mostra gajo, ed ilare, ed acconsente con piena libertà all'atto? Se attender si volessero le voci sparse prima, o dopo della perfezione de' contratti da talun de' contraenti, farebbesi trovato il modo da annientarli tutti con massima agevolezza.

Fingasi però vera la coazione della volontà dell' Abate; Qual'è la conseguenza? *Quod metus causa gestum erit, ratum non habebit*. Si, vuol l'Abate giovare dell'Editto Pretorio. Veggasi, se può sperarne ajuto.

Francesco Duareno sostiene, che questo Editto non ha luogo ne' contratti fra padre, e figlio, e pruova che in niun luogo della legge si fa parola del meto riverenziale paterno (2). Seguendo l'opinione di questo insigne Interpretre, farebbe vana ogni pruova fatta della sognata soggezione.

Ma

(1) *Articolo 21. fol.*

(2) *Comm. ad. l. de eo, quod metus causa ec.*

Ma senza giovarmi di un sentimento , che febene sia tratto dal seno della Giurisprudenza, non è però il più universalmente seguito , son contento , che si attenda la sentenza comune e più ricevuta. Ella è dessa ; *ea quæ gesta sunt reverentia causa, veluti metu quodam, rata esse non habenda, si aut minæ præcesserint, aut læsio intercesserit* (2). Mi dica l'Avversario , quali prove si son recate in mezzo per dimostrare, che fianvi state prima del contratto minacce, o che sia rimasto in qualunque modo lesò l'Abate Mirelli? Di minacce niente dicono li compiacentissimi testimonj . Narran solo li due Preti gli atti d' indignazione dell' Abate , e quanta fede possan meritare, si vedrà or' ora ; nè di minacce, nè di atti imperativi si è saputo addurre lieve indizio. Mancò dunque la disposizione preventiva , che avesse reso l'Abate Mirelli inopportuno a prestare al contratto il suo libero consenso.

Veggasi, se vi sia interceduta lesione. Si richiede un atto di fede per credere , che l' estaglio convenuto con Zampaglione in annui ducati 3400. sia vero, ed effettivo. Un contratto conchiuso dopo mossa la lite fa sospettare, che contenga un' estaglio maggiore, per acquistarsi con esso una prova contro il precedente fitto. Ma sia pur vero quanto l'apparenza dimostra : Qual' è l' eccesso dell' estaglio,

---

(1) *Fachin. ibid. Cap. 90.*

glio , se mai giudicar si potesse della lesione sù di quest' ultimo contratto ? Non piú che ducati 500. Or questi lungi di costituire piú della metà del primo estaglio , quanto si richiederebbe perchè avesse luogo la lesione , eguaglian quasi la sesta parte di esso . Potrà dirsi lesivo l' affitto ? Ma per dodici anni , ripiglia la parte , dan la mancanza di ducati 6000. , ch' è quantità considerevolissima ; ed io rispondo , che a proporzione dell' intero estaglio promesso nella durata di due sessennii inportante ducati 34800. , la somma di ducati 6000, contiene la stessa proporzione del sesto , ed è tenue a segno , che , se non scompare , non induce certamente lesione .

Se dunque mancan le precedenti minacce , e non è susseguita lesione in danno dell' Abate Mirelli , invano si è occupato Notar Zampaglione ad andare in cerca di testimonianze per pruovare , che il contratto non fù stipolato di libera volontà del conduttore , ma per timor riverenziale verso del padre , E chi non sá , che il timore , e lo stato di violenza non sono di lunga durata ? Potea l' Abate Mirelli per soggezione esser tratto alla stipola , ma cessato il momento della violenza potea protestarsi , dolersene co' congiunti , adire il Giudice per lo convenevol riparo . Egli lungi di dar segni di disturbo gemina l' atto , con riscuotere di là ad un mese dal Banco ducati cinquanta pagati dal Margotta in compimen-

mento de' ducati 2000. (1). Durava ancora il timore? Perché infine fa scorrere il giro di altri due anni in un perfetto silenzio, senza chiedere, che il Magistrato competente rescindesse il contratto? Questa sarebbe stata la via propria e regolare, non quella battuta, che mostra chiaro di avere avuto egual premura l'Abate, che il Signor Principe di fare un favore a Zampaglione a danno di Margotta. Che lodevol condotta! Dopo di avere il padre e'l figlio riparato a' casi loro, con ricevere da costui ducati 3500., dopo di essersi caricato il Margotta di un grave interesse per sovvenire a chi lo pressava, mosso dal profitto che sperava sulla locazione, si rescinde dal contratto, per fare un lieve vantaggio, se pur sia vero. Si richiede tutta la moderazione, per frenarsi dalle invettive.

Hò finora supposto vero quel timor riverenziale, che a giudizio del Zampaglione diede causa al contratto; ma é in realtà concludentemente provato. Ardisco di affermare, che niuna pruova siasi fatta, se mi si ammette, che equivale il non esservene alcuna, ed il soggiacer tutte a gravi eccezioni. Zampaglione garentito dal Principe di Teora si è rivolto a testimoni, che soffron le più valide eccezioni personali. Li più miserabili, vili, e trasportati dal vino, li commensali di Zam-

---

(1) *Fol.* 88.

Zampaglione , li vassalli e compadri del Principe di Teora , sono li testimonj adoperati . E notevole fragli altri , che D. Michele Gioglia , e D. Gio: Battista Berrilli , oltre di esser naturali di Calitri e soggetti a mille acciacchi che meglio è tacere , sono anco zii di due compadri del Signor Principe (1). Il loro detto poi conferma l'eccezioni personali , e dimostra la facilitá , con cui si son prestati alle voglie del Principe . Dicono effi frá l'altro , che per costante sistema li beni della Badía son stati sempre locati uniti a quelli di Castiglione , per quanto era a memoria d' uomo . Eppure nientemeno , che un pubblico istrumento dimostra , che nel 1749. , epoca non rimota , fú separatamente tenuto l'affitto . Che si dirá degli altri fatti con franchezza asseverati da costoro ?

Si risponde , che appunto per esser molti di effi vassalli del Principe è da crederfi vero quanto dicono contro il lor padrone , giacché la sola forza della veritá potea far superare qualunque riguardo . In tal guisa si crede di buttar la polvere agli occhi . Ognun però intende , che la molla motrice di questa causa è il Signor Principe di Teora , chi fá il mutolo per render più plausibili le pruove , che si sono affastellate , e per liberarsi quanto possa dalle obbligazioni contratte co'due istrumenti . Ma ch'egli sia il direttor del-

---

(1) Articoli a ripulsa fol.

dell'opera è più che manifesto. Prescindendo dalla ragione, che forge dal convivere che seco fa il figlio, eccone la dimostrazione. Appena che D. Michele Margotta venne in Regia Camera a difendersi dalla lite mossagli dall' Abate Mirelli, il Principe indispettito perche resisteasi a' suoi voleri, gl'intimò la dimissione dalla carica di Agente, e lo chiamò al rendimento de' conti, tuttoché fosse coscio delle molte quantità, di cui risulta debitore. Inoltre l' Abate dopo mossa la lite delega a Zampaglione il pagamento non solo de' ducati 3500. ricevuti da Margotta per anticipazion di estaglio, ma di altri ducati 2500. che il Principe in forza di altri contratti gli vada dovendo. Questa premura non fa chiaro vedere, che il figlio faceva il contratto colla direzione, ed a voglia del padre, o per dir meglio, che il padre stesso regolava le cose a suo modo, ed il figlio non ardiva di opporsi?

Vi è un altro argomento ancora. L' Abate Mirelli son' ormai due anni ch' è fuor della minor età; eppure dell' estaglio del fitto attuale della Badia ne dispone tuttavia il Principe di Teora, chi ne paga i livelli de' fratelli suoi, ed altri pesi domestici (v). Vi vuol molto ad intendere, che il garante della lite sia il Principe di Teora, senza l'opra del quale nè il figlio avrebbe ar-

---

(2) *Fol. 9 r. e 97.*

ardito d'impugnare il contratto , e di cantar la palidonia al padre , nè i testimonj vassalli avrebbono in alcun modo deposto ?

Il risultato di questa dimostrazione par che sia di non avere alcuno appoggio le nullità , che si figurano di esser corse ne' due contratti . O che voglian riguardarsi la qualità de contraenti , la natura della cosa locata , e l'estraglio , non si ravvisa certamente nel contratto alcun vizio . O' che vogliano attendersi le pruove estrinseche , ed oltre al non esser né confacenti , nè concludenti , vengon combattute dall'eccezioni personali de' testimonj . Qual sarà dunque la sorte di questa causa ? Non basta , che D. Michele Margotta sia assoluto dalla indoverosa pretesa del suo Avversario : Egli è indispensabile l'emenda delle spese della lite . Se al temerario litigante fan le nostre leggi subir questa pena , colui , chiunque sia , che stà vessando D. Michele Margotta , non merita solo la taccia di temerità , ma quella ancora di un'ostinato persecutore . Senza alcun'appoggio di dritto , e moltomeno di fatto si è voluto menare innanzi un litigio , e sostenerlo col mezzo di testimonj ripruovati , e con un massimo accanimento . E' giusto dunque che si siegua in questo rincontro lo stretto rigor delle leggi .

Casa il dí 7. Agosto 1794

Die 7. Augusti 1794.

*Gio: Battista Vecchioni*  
*Crescenzo Demarco .*

*Imprimatur*  
VANNI



# GIUNTA



**D**I che natura sono i beni in controversia ; quasi castrensi , profettizj , o avventizj ? Tale fu il quesito fatto in Ruota all'avversario. Opportuna , e savia dimanda ; poichè stabilita la natura de' beni , riman definito il diritto del Padre ~~si~~ di essi , e senza più analizzare le molte ragioni addotte in difesa di D. Michele Margotta , riman risoluto , se conveniva al Principe di Teora il carattere di legittimo Amministratore de' beni del figlio , e potea farne l'affitto. E' di fatti risaputo , che dove fossero profettizj , son considerati dalla legge quali beni proprj del padre , se avventizj , per lo pieno usufrutto , che il padre ne ha , poteva benissimo a piacer suo locarli (1). Il solo partito , a cui potea appigliarsi l'avversario , era di dimostrarli *quasi castrensi*. Ardua è

A però

(1) L. 1., et tot. Tit. C. de bon. patern. L. cum oportet , & L. ult. C. de bon. qua liberis.

però l'impresa, ed anche dove riuscisse agevole, pure la minor età, in cui era il figlio nel tempo fu fatto il primiero affitto, abilitava il padre ad esserne l'Amministratore,

Sappia intanto, come acquistò D. Michele Mirelli li beni in questione. Possedeali D. Gio; Battista Mirelli fratello del Principe in titolo di semplice Badia. Trapassato costui, il Principe di Teora nominò in Abbate di S. Maria in Elice D. Michele suo figlio, ch' era allora impubere. Ma perchè trovavansi li beni soggetti a sequestro dal Regio Economo de' beni ecclesiastici vacanti, dovette il Principe a fin di ottenerne il dissequestro, dimostrare nella Real Camera di S. Chiara la qualità laicale. Tanto gli riuscì, e riportò dietro la dichiarazione della laicità il dissequestro de' beni. Tuttociò risveglia la idea di un legato pio laicale di padronato dell' util possessore di Conza, e di Calitri. Di fatti il Principe nell' aver nominato il figlio, così si espresse nell' Istromento ultimamente prodotto; *qual possessore della Città di Conza, e Terra di Calitri gli spetta il dritto di nominare alla Badia di S. Maria in Elice posta nel territorio di Calabria, come i suoi maggiori hanno senza interruzione nominato a detta Badia per la qualità feudale della medesima annessa a detti feudi (1).*

Da tale asseriva va' a dedursi, che sia la Badia con-

tro-

(1) Fol.

trovertita di padronato feudale, di natura però me-  
ra laicale ed appartenente al Principe di Teora  
qual possessore di Conza . Posta la qualità laica-  
le, il *patrono*, siccome è dichiarato con più So-  
vrane risoluzioni, hà il peso dell' adempimento  
delle messe, o altrettali pie opere prescritte da'  
fondatori, fa suoi però li frutti eccedenti l' im-  
porto de' pesi, e la proprietà riman sempre presso  
del laico . Quindi tali beni son da riputarli *pro-*  
*fertizi*, ed in conseguenza il padre ne ha la pro-  
prietà .

Se si trattasse di un Benefizio Ecclesiastico, il padre  
nè l'usufrutto vi rappresenterebbe, nè la legiti-  
ma amministrazione, e la ragion' è, che di tali  
beni la proprietà è della Chiesa : questi nelle  
persone degli ecclesiastici son riputati quasi ca-  
strensi, al pari de' beni, che nel Chiericato ac-  
quisti il Chierico, de' quali a somiglianza de' ca-  
strensi volle Giustiniano, che potesse il figlio li-  
beramente disporre (1) *Beneficii ecclesiastici*, (così  
Antonio Fabro) *quod a summo Pontifice, aut  
ob Ordinario collatum in filiumfamilias fuit, pater  
neque legitimam administrationem habet, neque  
usufructum. Ea ratione, quod nec ad ipsum filium  
familias, sed ad Ecclesiam proprietas beneficii  
spectet, nec in bujusmodi causis filius familias*  
A 2 se-

(1) Nov. 117. *ut liceat matri, & avia Cap.*  
1. Nov. 123. *Cap. 19.*

*sequatur ius potestatis, sicut nec in ceteris quae ad ius publicum pertinent. Ita Senatus ec. (1)*

Non potendosi intanto adattare la qualità di *beneficio Ecclesiastico* al pio legato in esame dichiarato laicale, valere non possono le regole, che son proprie pe' beni *quasicastrensi*, ma come provenienti dalle sostanze del padre, non dessi fuori dubbio *profettizj*, ne' quali l'Imperador Giustiniano rimase in osservanza l'antico dritto, che prescrive di acquistarsi per intero al padre (2).

Prevedo però, che mi si opporrà, che ancorche sieno tali beni *profettizj*, pure perchè donati al figlio dal padre medesimo, non più rimane a costui alcun dritto neppure di amministrazione. Só, che non vi sien mancati Dottori, li quali hann' opinato, che dove al padre non si appartenga usufrutto su i beni del figlio, non poss' averne la legitima amministrazione. Altri al contrario han seguito una distinzione, ch'è legale, e ricevuta: Dicon dunque, che il padre, se non voglia amministrare i beni del figlio, su de quali non gli compete dritto, sia in sua balia di astenersene, ma volendo assumerne il governo, non possa il figlio opporvisi. Nella legge di fatti é scritto, *nolentis patre res filii gubernare*, possa il figlio chie-

(4) *In C. lib. VI. Tit. 36. defm. 5.*

(5) *Instit. Lib. 2. Tit. IV. VI.*

( 3 )

chiedere al Magistrato il ~~curatore~~ (1). Questa legge ha il S. C. leguito nel ~~capitolo~~ (2). Se così si opina per i figli di famiglia già maggiori, è uniforme il sentimento di tutti, che del figlio minore abbia diritto il padre di amministrare i beni, qualunque natura essi abbiano (3). E' di fatti tale facoltà una conseguenza della potestà paterna. L'Imperador Giustiniano per i benicastroensi di un figlio furioso prescrisse di non bisognare il curatore, essendov' il padre, che con affetto superiore a tutti li avrebbe governati: *Cum furiosus, quem morbus detinet perpetuus in sacris parentis sui constitutus est, indubitate curatorem habere non potest; quia sufficit ei ad gubernationem rerum, quae ex castrensi peculio, vel aliter ad eum pervenerunt, & vel ante furorem ei acquisita sunt, vel in furore obveniunt, vel in his, quorum proprietas ei tantummodo competit, paterna verecundia. Quis enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vincat paternum? Vel aliter credendum est res liberorum gubernandas, parentibus derelictis* (4) Or qualche la legge prescrive per

(1) L. fin. §. *sin autem* C. de bon. qua liberis.

(2) De Franchis Decis. 10. n. 8. & seqq. Galeot. Controv. 41. n. 2., & seqq. lib. 2.

(3) Paschal. de Vir. patr. pot. part. 1. cap. 2. n. 88.

(4) L. 7. C. de curat. furios. vel prodig.

per il figliuolo furioso, valer deve per tutt' i minori, che non posson da se soli ben governare le cose loro. Nè perchè ne' *beni castrensi*, o quasi al padre niente si appartenga, seguir ne deve, che negata pur gli s'intenda l'amministrazione, niente avendo di comune l'uno coll'altra. Anzi perchè le leggi fidan moltissimo all'amor paterno, dà al padre in amministrare i beni del figlio più ampia facoltà di quella hanno i tutori ne' beni de' pupilli. Può il padre transiggere sulli beni del figlio (1); può eziandio venderli senza decreto di Giudice (2), ed altrettali cose può fare, che non son permesse a' Curatori (3). Se tuttocìò può il padre fare, gli farà vietato di locare ad un tempo solito li beni del figlio con aumento eziandio di estaglio?

Se ciò ha luogo anco dove si trattasse di *beni quascastrensi*, nel caso, in cui versiamo, è affatto impertinente l'azion del figlio, o per dir meglio quella, che col nome del figlio sostiene il padre per far danno a D. Michele Margotta. Si promuove quistione sulla natura de' beni, quando il figlio stesso li ha co' fatti, che son sempre preponderanti alle parole, avuti per *profertrix*? Si ricordi l'Abbate Mirelli, che de' frutti di tali be-

(1) *Gloss. 1. in L. de re ff. de transact.*

(2) *De Francbis decis. 665. n. 1.*

(3) *Paschal. de Vir. patr. pot. part. 1. Cap. 2.*

( 7 )

beni ne ha disposto il Signor Principe suo padre, Egli li ha delegati per i livelli a' fratelli suoi, e ne fa altrettali usi per la sua famiglia (1). Ecco dunque pruovato, che sien rimasti tali beni presso del padre, che ha soltanto nominato il figlio per occupare quel legato pio, di cui avrebbe potuto investire ogni altro, ritenendo per se i frutti, con soddisfare i soli pesi.

In fine abbianfi li beni in quistione, in conto di *quasicausens*, e fingasi privo il padre anco nell'età minore del figlio del dritto di amministrarli. Vuol altro il contraddittore? Eppure in questa ipotesi il mio Cliente neppure ha di che temere. Se si trattasse di un affitto conchiuso dal solo padre, potrebb' entrare il difame della natura de' beni: ma versiam noi in un' affitto garantito dall' autorità del Magistrato, e dalla Sovrana potestà. Se ciò non basta, deve valere almeno un affitto ratificato, e protrato dal figlio divenuto maggiore. Qualunque vizio accompagna il contratto del padre, non è sicuramente nel contratto del figlio. Il figlio lo ha solennemente approvato. Dopo un mese dal dì della prima stipola lo ha ratificato con riscuoter dal Banco un residuo dell'anticipazione di estaglio. E' rimasto poi in silenzio per altri due anni senza mai dolersi del fatto paterno. Si porgerà ora orecchio

( 8 )

chio alle fole inventate per favorire Notar Zampaglione? Gran coraggio vi vuole a sostener simili pretese ; eppure meneranno innanzi , o nuove se ne dedurranno per offendere D. Michele Margotta , se il Supremo Tribunale della Regia Camera non vi da freno , con condannare il sostenitore di si ingiusta lite alla emenda delle spese.

PAZ  
1516573